

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 214 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 249

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 211 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 252

##### SEDE CONSULTIVA:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 252

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 256

##### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

#### La seduta comincia alle 13.05.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione.**

**Atto n. 214.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto che provvede a ripartire per l'anno 2010 lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE) relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione, in attuazione dell'articolo 32 della legge n. 448 del 2001.

Ricorda in proposito che l'articolo 32 della legge n. 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti

ed organismi vari. Il comma 2 ha, infatti, stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto delle risorse stanziato deve essere effettuato annualmente entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sul decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per l'anno 2010 le risorse iscritte nel cap. 2501 dello stato di previsione del MISE, di cui lo schema in esame propone il riparto tra varie finalizzazioni, risultano complessivamente pari a 24.612.634,00 di euro. La dotazione iniziale del capitolo, pari a 24.854.986,00 euro, è stata decurtata a seguito di un accantonamento di euro 242.355,00, derivante da tagli lineari della dotazione finanziaria di parte corrente della missione di spesa del Ministero, effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione del decreto-legge n. 1 del 2010, convertito nella legge n. 30/2010.

Il comma 1 dell'articolo unico dello schema di decreto ministeriale dispone il seguente riparto: euro 8.600.748,00 per contributi ad enti e associazioni ex legge n. 1083 del 1954 (Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane), pari al 34,94 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo; ricorda che la legge n. 1083 del 1954 autorizza il Ministero per il commercio con l'estero, attualmente di nuovo confluito nel Ministero dello sviluppo economico, a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni al fine di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Agli istituti ed enti interessati potrà essere corrisposta immediatamente una somma pari ai due terzi del contributo concesso, mentre l'altro terzo sarà cor-

risposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo. Il contributo è concesso fino a un massimo del 50 per cento delle spese preventivate, aumentato al 70 per cento nei territori dell'ex obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); euro 12.000.000,00 per contributi alla camere di commercio italiane all'estero (legge n. 518/1970), pari al 48,76 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo; ricorda che la legge 1° luglio 1970, n. 518, ha proceduto al riordino delle Camere di commercio italiane all'estero, le associazioni di operatori economici libere ed elettive, costituite all'estero con il fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, che documentino il possesso dei requisiti per essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero. Alle associazioni riconosciute è concesso un cofinanziamento finanziario annuale sulle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente per la realizzazione del Programma promozionale; euro 2.976.970,00 per contributi ai consorzi multiregionali all'export tra PMI (legge n. 83 del 1989), pari al 12,10 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo; il contributo consiste in un cofinanziamento a fondo perduto, commisurato all'importo delle spese ammissibili sostenute per l'esecuzione del programma promozionale; euro 460.407,00 per contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri (legge n. 394 del 1981), pari all'1,87 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo; si tratta in particolare di contributi annuali a consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari nonché ai consorzi tra imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore; i contributi non devono essere diretti a sovvenzionare l'esportazione; euro 574.509,00 per contributi ex decreto legislativo n. 143 del 1998 (Accordi associazioni di categoria), pari al 2,33 per

cento dello stanziamento complessivo del capitolo; si tratta di contributi finalizzati, in particolare ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia.

La relazione illustrativa che accompagna lo schema evidenzia che i contributi per il sostegno e la promozione del *made in Italy* (di cui ai provvedimenti legislativi sopra menzionati), dall'entrata in vigore dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998 non finanziano più come in passato la mera esistenza di organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione, ma sono diventati veri e propri incentivi per la realizzazione di specifiche iniziative promozionali e di progetti di internazionalizzazione. Conseguentemente i contributi non sono più erogati a pioggia ma costituiscono veri e propri incentivi condizionati alla realizzazione di progetti promozionali e di internazionalizzazione che vengono programmati e realizzati dai proponenti (paesi di riferimento, tempi, modi ecc); monitorati dall'Amministrazione; rendicontati dai proponenti stessi e finanziati solamente sulla base di una corretta rendicontazione e verifica dei risultati. La stessa relazione sottolinea inoltre che lo stanziamento – esiguo – è rimasto pressoché invariato rispetto al 2009 e, pertanto, ai fini del riparto si è proceduto sulla base delle proporzioni del passato esercizio finanziario, prevedendo solamente un modesto incremento delle risorse a favore dei consorzi export (+ 156,895,00 euro).

Sottolinea, infine, che diversamente rispetto a quanto avvenuto in passato, non risulta allegata allo schema di decreto la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno precedente (2009). In proposito, ricorda in proposito

che l'invio alle Commissioni parlamentari competenti dei rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti destinatari dei contributi è previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (« collegato » 1996).

Peraltro, in allegato allo schema, per ciascuna delle linee di intervento su illustrata, è riportato un elenco dettagliato dei destinatari dei contributi e del relativo importo assegnato, con riferimento all'anno 2008. Solamente per gli interventi previsti dalla legge n. 1083 del 1954 e dal decreto legislativo n. 143 del 1998 i dati riguardano l'anno 2009.

Andrea LULLI (PD) stigmatizza la mancanza della rendicontazione relativa all'anno 2009 e chiede che il Governo possa fornire in tempi rapidi ed utili ai fini dell'espressione del parere da parte della X Commissione la documentazione relativa alle modalità di utilizzo delle risorse erogate nell'anno finanziario concluso.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), nel condividere quanto appena osservato dal collega Lulli, ribadisce la richiesta al Governo di fornire tempestivamente la rendicontazione relativa ai fondi erogati nell'anno 2009, al fine di consentire alla Commissione di proseguire nell'esame dello schema e di poter esprimere un parere circostanziato.

Gabriele CIMADORO (IdV), nell'associarsi alle richieste formulate dai deputati precedentemente intervenuti, chiede in particolare di conoscere l'utilizzo dei 12 milioni di euro stanziati a favore delle camere di commercio.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, assicura che riferirà al Governo le richieste formulate. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.**

**Atto n. 211.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, in relazione al dibattito che si è già sviluppato sul provvedimento in esame sottolinea che riterrebbe opportuno prevedere nella proposta di parere favorevole un'osservazione volta a favorire la completa restituzione delle somme erroneamente introitate al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di « polizze dormienti ». A questo fine si potrebbe incrementare lo stanziamento attualmente previsto in 7 milioni 600 mila euro, previa congrua valutazione dell'entità delle risorse necessarie.

Savino PEZZOTTA (UdC) esprime alcune perplessità circa la copertura finanziaria dell'atto in esame; infatti, in base alle notizie in suo possesso, la copertura non sarebbe stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene altresì necessario fare chiarezza sull'utilizzo da parte delle regioni e degli enti locali delle risorse loro destinate. Considera in questo senso fondamentali le campagne di comunicazione a favore dei consumatori previste dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame.

Gabriele CIMADORO (IdV) condivide la necessità, indicata dal relatore, di incrementare lo stanziamento destinato al risarcimento delle cosiddette polizze dormienti. Ritiene che non vi sia sufficiente chiarezza circa l'utilizzo delle risorse, pari

a 13 milioni, destinate alle regioni e ai comuni e sottolinea l'opportunità che il Governo possa fornire sul punto adeguati chiarimenti. Considera infine necessarie le campagne di comunicazione in favore dei consumatori e chiede di avere un elenco di tutte le associazioni rappresentative dei consumatori beneficiarie degli stanziamenti previsti nello schema di decreto in esame.

Andrea LULLI (PD), nell'associarsi alla richiesta del collega Pezzotta relativamente alla copertura finanziaria del provvedimento in esame, chiede un intervento chiarificatore da parte del Governo in Commissione.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, assicura che riferirà al Governo le richieste formulate dai deputati intervenuti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, è stato sottoscritto da deputati dei principali gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, con l'obiettivo di fornire uno strumento fiscale che possa agevolare il rientro dei lavoratori italiani all'estero e,

in particolare, di recuperare soprattutto quelli ad alto valore aggiunto dal punto di vista professionale. Precisa che la relazione che si appresta a svolgere è relativa al testo iniziale del provvedimento, mentre nella seduta già prevista per domani si riserva di indicare le modificazioni apportate al testo dalla Commissione di merito.

L'Italia, tra i Paesi europei, registra il più alto numero di laureati che emigrano all'estero, a differenza di Regno Unito, Germania e Francia che riescono ad attrarre dall'estero molti più laureati di quelli che si allontanano dal loro territorio. La necessità di utilizzare al meglio tutti i talenti italiani e di potenziare il capitale umano del Paese è particolarmente avvertita nell'attuale momento di crisi economica internazionale.

Il provvedimento intende introdurre nell'ordinamento nazionale strumenti volti a sostenere ed incentivare i cittadini italiani e comunitari, nati a partire dal 1969, a rientrare o a trasferirsi in Italia per ragioni lavorative ed imprenditoriali, prevedendo un livello particolarmente intenso di agevolazione per coloro che intendano trasferirsi nelle regioni meridionali nonché in favore delle donne.

La proposta di legge, si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità dell'intervento legislativo, che è volto ad incentivare, attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali sotto forma di credito d'imposta, il rientro in Italia di cittadini comunitari che hanno maturato esperienze lavorative all'estero. Il beneficio, subordinato al possesso di specifici requisiti, è costituito da un credito d'imposta, e si applica nei confronti dei lavoratori che rientrano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa, nonché ai datori di lavoro – siano essi lavoratori autonomi, imprese individuali o società – i quali si impegnano ad assumere i cittadini comunitari che lavorano all'estero e ad impiegarli in strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

L'articolo 2 disciplina le modalità di fruizione del beneficio fiscale. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, mediante deduzione dai pagamenti di tributi e contributi da versare mediante il modello F24. Ai sensi del comma 2, il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (cosiddetti *de minimis*) e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di notifica e all'autorizzazione comunitaria.

L'articolo 3 individua i requisiti che devono essere posseduti dai lavoratori per il diritto alla concessione del credito d'imposta. Per tutti i soggetti, è necessario che siano nati dopo il 1o gennaio 1969 in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che siano cittadini comunitari dalla nascita e che siano stati residenti in Italia in via continuativa per almeno 24 mesi.

L'articolo 4 stabilisce la misura del credito d'imposta, distinguendo tra i lavoratori che rientrano in Italia per avviare attività di lavoro autonomo o d'impresa e quelli che vengono assunti come lavoratori dipendenti. Ai sensi del comma 1, alle persone fisiche che decidono di esercitare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia spetta un credito d'imposta formato da due componenti:

*a)* una componente fissa, stabilita nella misura annua di 25.000 euro per un periodo di tre anni; l'ammontare del beneficio è elevato a 50.000 euro annui se i lavoratori investono in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;

*b)* una componente variabile, rapportata all'ammontare delle spese di investimento in beni materiali e immateriali effettuate nel medesimo triennio, cui è riferita la componente fissa indicata nella lettera *a)*. La misura della componente variabile, fissata al 40 per cento delle predette spese di investimento, è elevata al 60 per cento se il beneficiario è un'imprenditrice o lavoratrice autonoma, ovvero

se l'investimento è effettuato nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, ed è elevata all'80 per cento se, contestualmente, il beneficiario è una donna che investe in tali regioni. Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta in favore dei lavoratori dipendenti assunti in Italia è pari a 25.000 euro annui per un triennio e che tale misura è elevata a 50.000 euro annui per il triennio se i soggetti sono destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

L'articolo 5 stabilisce, al comma 1, che il credito d'imposta spetta alle imprese e ai titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti assumendo lavoratori che rientrano dall'estero in strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. L'ambito soggettivo interessa tutti i datori di lavoro, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, che destinano i nuovi lavoratori in strutture situate nelle regioni italiane sopra indicate. Sono esclusi dall'ambito soggettivo lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche. Il diritto al credito d'imposta è subordinato all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore in possesso dei requisiti indicati all'articolo 6. Ai sensi del comma 2 il credito d'imposta non è cumulabile con altri benefici fiscali concessi in relazione al medesimo lavoratore assunto. Il beneficio, inoltre, è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (cosiddetti *de minimis*) e pertanto non è soggetto all'obbligo di notifica e all'autorizzazione comunitaria.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti che i lavoratori assunti debbono possedere affinché il datore di lavoro possa usufruire del credito d'imposta. Il comma 2 equipara, ai fini della concessione del credito d'imposta, i soci lavoratori delle società cooperative ai lavoratori dipendenti.

L'articolo 7, al comma 1, specifica che il beneficio spetta in misura pari a 500 euro mensili per un periodo di tre anni per ciascun lavoratore assunto, solo se l'assunzione determina un reale incremento del numero dei dipendenti in essere. In caso di assunzione di lavoratori con contratto a tempo parziale, la misura del credito d'imposta deve essere rideterminata in misura proporzionale alle ore lavorate. Il comma 2 subordina l'agevolazione all'indicazione – nella dichiarazione dei redditi – dei dati e degli elementi richiesti per il diritto al beneficio. Il comma 3 disciplina la determinazione dell'incremento occupazionale in presenza di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, disponendo, con finalità antielusive, che nelle suddette ipotesi rileva il decremento occupazionale registrato nelle società collegate, controllante nonché in quelle che fanno capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'articolo 8 subordina il diritto al credito d'imposta al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali, delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; all'assenza, nel periodo d'imposta precedente quello di concessione del primo credito d'imposta, di riduzioni del personale, diverse da quelle dovute a motivi di pensionamento; alla fatto che non siano stati ottenuti e utilizzati altri incentivi concernenti i medesimi lavoratori assunti.

L'articolo 9 precisa, al comma 1, che le pratiche burocratiche necessarie saranno curate dai consolati italiani all'estero, anche d'intesa con la Società Italia lavoro Spa, garantendo inoltre che alle persone rientranti in Italia sia rilasciata, in quanto applicabile, l'attestazione delle competenze professionali e dei titoli di studio eventualmente acquisiti all'estero, ai sensi della decisione 2241/2004/CE.

L'articolo 10 prevede che il Ministero degli affari esteri curi, avvalendosi anche della rete diplomatico-consolare all'estero, e di concerto con il Ministero del lavoro, l'organizzazione di corsi gratuiti di lingua

italiana a favore dei lavoratori rientranti in Italia e dei loro familiari conviventi che ne facciano espressamente richiesta.

L'articolo 11, comma 1, riconosce, ai cittadini comunitari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i medesimi diritti assistenziali e previdenziali previsti, al momento del rientro in Italia, dall'ordinamento del Paese estero di provenienza.

L'articolo 12 disciplina le modalità di richiesta, da parte degli interessati del credito d'imposta, nonché le modalità di concessione del beneficio ai lavoratori e ai datori di lavoro da parte dell'Agenzia delle entrate, che può tuttavia non accogliere le domande presentate per mancanza di fondi. Ai sensi del comma 4, i lavoratori che intendono iniziare una nuova attività in Italia per fruire del credito d'imposta devono presentare la richiesta prima di iniziare tale nuova attività. I lavoratori, la cui domanda non è stata accolta per mancanza di fondi, possono ripresentare la richiesta l'anno successivo; in questo caso, la loro domanda ha priorità su quelle presentate per la prima volta.

L'articolo 13 individua le cause di decadenza dal credito d'imposta e di rideeterminazione del beneficio.

L'articolo 14 prevede che dalla concessione dei crediti d'imposta per i lavoratori non derivino oneri per il bilancio dello Stato. Tale neutralità finanziaria è esplicitamente disposta in analogia con quanto previsto per il beneficio disposto in passato dall'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008, con il quale è stata introdotta una misura agevolativa diretta a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che operano all'estero. Il comma 2 dispone un limite massimo di spesa relativamente agli incentivi fiscali per i datori di lavoro, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni a decorrere dal 2010. Il comma 3 definisce un limite massimo di spesa in relazione alle disposizioni riguardanti le agevolazioni e la tutela dei diritti acquisiti per i lavoratori che rientrano in Italia, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro, in via permanente, a decorrere dall'anno 2010.

L'articolo 15 dispone, a decorrere dall'anno 2010, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di rotazione per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame, alimentato dal gettito reale delle imposte dirette delle persone fisiche, delle imprese e dei titolari di reddito professionale che presentano i requisiti per beneficiare degli incentivi fiscali previsti dalla proposta di legge. Il comma 2 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate, adotti, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di funzionamento del predetto Fondo di rotazione.

L'articolo 16, in materia di cofinanziamento regionale, concede alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di contribuire alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del beneficio. Ai sensi del comma 3, con regolamento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sarà definito lo schema tipo di una convenzione tra l'Agenzia delle entrate e le singole regioni e province autonome per la presentazione delle domande da parte dei potenziali beneficiari e la concessione del credito d'imposta di cui al comma 2.

Gabriele CIMADORO (IdV) giudica non condivisibili le disposizioni recate dall'articolo 5 che prevede credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni in strutture produttive ubicate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

Sottolinea altresì che il provvedimento è volto ad incentivare il rientro di lavoratori che si trovano all'estero per il fatto che non riescono a svolgere la loro attività in Italia e che, pertanto, a suo parere, non possono essere agevolati in base ad un criterio di provenienza territoriale.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, sottolinea che la finalità del provvedimento in esame è incentivare cittadini italiani e comunitari, che abbiano risieduto per almeno 24

mesi in Italia, di elevato profilo professionale, a tornare nel Paese per contribuire allo sviluppo delle attività produttive. Ritiene che le maggiori agevolazioni previste per chi intende localizzare la propria attività in regioni più disagiate non rappresentino una misura discriminatoria, ma compensativa della mancanza di servizi presenti nelle regioni ad economia più avanzata.

Alberto TORAZZI (LNP) manifesta due sostanziali perplessità sul provvedimento in esame. In primo luogo, ritiene che per accrescere la competitività del sistema Paese non sia sufficiente favorire il rientro di semplici laureati, ma si dovrebbero riconoscere incentivi solo a chi abbia conseguito un maggiore livello di specializzazione prestando, ad esempio, la propria attività presso centri di ricerca. In secondo luogo, sottolinea che le disposizioni recate dall'articolo 5, che riconosce maggiori agevolazioni ai datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni nelle regioni del Sud e delle isole devono essere più adeguatamente approfondite.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, assicura che, nella proposta di parere, approfondirà e terrà conto delle questioni emerse nel corso del dibattito. Ricorda che l'articolo 3, nel definire le caratteristiche dei lavoratori beneficiari del credito d'imposta, stabilisce che essi debbano essere cittadini comunitari dalla nascita, nati dal 1969, che abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia. Ritiene che quest'ultima prescrizione dovrebbe essere superata.

Alberto TORAZZI (LNP) concorda con il relatore sull'opportunità di approfondire il vincolo dei 24 mesi e ribadisce la necessità di definire più dettagliatamente i requisiti dei soggetti beneficiari degli incentivi previsti nel provvedimento in esame.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, sottolinea che l'obiettivo precipuo della proposta di legge in esame non è quello di far

rientrare i « cervelli italiani » all'estero, ma di attrarre alte professionalità operanti nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea ad investire nel nostro Paese, assicura che approfondirà gli aspetti evidenziati dai deputati intervenuti.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che, se il provvedimento fosse volto unicamente ad incentivare il rientro di italiani che lavorano all'estero, sarebbe contrario, perché in Italia si registra una grave carenza di lavoro per i residenti. Ritiene invece che l'obiettivo della proposta di legge in esame sia il recupero di alte professionalità per lo sviluppo del sistema Paese.

Lido SCARPETTI (PD), nel riservarsi di approfondire i contenuti della proposta di legge in esame, giudica secondario l'obiettivo del rientro di lavoratori italiani rispetto a quello di incentivare gli investimenti sul territorio nazionale. Ritiene condivisibile la proposta di definire più accuratamente i requisiti dei beneficiari delle misure di incentivazione, condividendo peraltro l'impostazione dell'articolo 5 che prevede particolari agevolazioni per chi decide di investire nelle regioni più svantaggiate del Paese.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.**

**C. 3447 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, sottolinea che la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 15 ottobre 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Qatar, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

La *ratio* di questa tipologia di accordi internazionali è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano transnazionale.

Per quanto riguarda le competenze della X Commissione, ricorda che il Qatar ha acquisito, negli ultimi anni, una crescente rilevanza geopolitica, grazie al progressivo aumento dell'importanza del gas naturale come risorsa energetica: con il 15 per cento delle riserve comprovate di gas al mondo, l'Emirato gioca, infatti, un ruolo di primaria importanza sul mercato energetico globale.

Passando ad esaminare sinteticamente i contenuti della Convenzione in esame, la Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello predisposto dall'OCSE e si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito. Alla Convenzione è allegato un Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.

Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione. I soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; per l'Italia sono considerate le imposte sono sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive; per il Qatar, invece, l'unica imposta considerata è quella sul reddito. È peraltro prevista l'applicazione della Convenzione in esame anche a future imposte di natura analoga a quelle sopra contemplate, che dovessero aggiungersi o sostituire le medesime.

Gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni dei termini impiegati nel testo normativo stesso: è « residente di uno Stato contraente » colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione « stabile organizzazione » indica una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7), a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.

All'articolo 23 viene definito il metodo per evitare le doppie imposizioni che, per entrambi i contraenti, è quello dell'imputazione ordinaria.

Gli articoli da 24 a 28 stabiliscono, in primo luogo, il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità per facilitare l'applicazione dell'accordo e per prevenire l'evasione, l'elusione e la frode fiscale; lo scambio di informazioni potrà riguardare ogni tipo di imposta, e non solo quelle incluse nella Convenzione. Le informazioni ricevute saranno tenute segrete o comunicate solo a persone o autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte. L'articolo 28 definisce le procedure di rimborso delle imposte rimosse mediante ritenuta alla fonte in uno Stato contraente.

Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli

effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo – ma solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore – da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 3 contiene la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della

Convenzione, valutati in 43 mila euro per il 2010 e in 158 mila euro annui, a partire dal 2011, reperiti con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**